

ALESSANDRO PASTA

Il problema dell'individuazione della persona offesa nel processo penale

Nel corso degli ultimi anni, anche in ragione delle spinte della giurisprudenza europea, il legislatore ha attribuito alla persona offesa un nuovo ruolo. Il riconoscimento di una serie via via crescente di diritti ha reso ancor più pressante l'esigenza di individuare i criteri mediante i quali stabilire chi possa assumere tale qualifica.

Determining the aggrieved party in criminal trial - between ontology and epistemology

In recent years, partly under the influence of European jurisprudence, the legislator has attributed the aggrieved party a new position. The increasing acknowledgement of rights has made the individuation of criteria fitting this definition impellent.

SOMMARIO: 1. Premessa: un concetto dai confini vaghi. - 2. Il linguaggio di due codici. - 3. Ideologia del processo e diritto di partecipazione dei singoli. - 4. Un concetto giuridico utile. - 5. Lo stato come titolare di beni giuridici. - 6. Il ruolo dell'interprete nell'individuazione dei beni giuridici.

1. *Premessa: un concetto dai confini vaghi.* Tra le figure che compaiono nel processo penale, la persona offesa è una di quelle che sembra avere i tratti più sfuggenti. Svariate questioni concernono i poteri del giudice, i diritti dell'imputato o le prerogative del pubblico ministero, ma, di regola, non ci sono problemi relativi all'individuazione di questi soggetti. Uno dei principali che riguarda la persona offesa è invece proprio quello dei suoi lineamenti: il problema della persona offesa è, prima di tutto, il problema dei confini del concetto¹.

L'obiettivo di questo scritto è quello di delinearne i tratti, di stabilire chi è legittimato a rivendicare questa qualifica, affrontando una questione pratica - quella relativa alla possibilità di qualificare l'Agenzia delle Entrate come persona offesa nei processi per i reati tributari, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità da ormai un decennio².

Sebbene il compito sembri condurre verso il mondo dell'astrazione - così accade per tutte le attività che vorrebbero configurare, modificare, eliminare concetti e pseudo concetti giuridici - le conseguenze dell'analisi sono molto

¹ L'affermazione non allude ai casi in cui la persona offesa sembra svanire o mutare all'improvviso, come può accadere quando si procede a una diversa qualificazione giuridica del fatto (si pensi al caso, deciso da Cass., Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 19424, Rv. 283161, del cancelliere che, occupandosi dell'iscrizione a ruolo delle cause civili, riceve spontaneamente dagli avvocati marche, o denaro per acquistarle, e poi se ne appropria. Se erroneamente si opta per la truffa, si ha una persona offesa, che svanisce, per lasciar posto a un'altra, quando si giunge alla corretta qualificazione del fatto come peculato).

² Cass., Sez. II, 10 dicembre 2021, n. 4583, Rv. 282812.

concrete. Il legislatore ha attribuito alla persona offesa una serie ampia di diritti e di poteri i quali, nell'eventualità in cui la qualifica fosse ingiustamente negata, verrebbero indebitamente negati. Se, per esempio, l'Agenzia delle Entrate fosse persona offesa nei processi per reati tributari e avesse avanzato richiesta di essere avvisata, avrebbe diritto a ricevere la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, con conseguente nullità del decreto di archiviazione eventualmente pronunciato de plano dal giudice per le indagini preliminari³; in caso di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, sarebbe legittimata a impugnare la sentenza con ricorso per cassazione⁴.

Prima di cercare di individuare i criteri mediante i quali stabilire chi possa essere qualificato come persona offesa, ci si occuperà della veste che è stata data nel codice: prima di trattare la sostanza, ci si occuperà della forma.

2. Il linguaggio di due codici. Nel codice penale e nella legislazione penale le disposizioni hanno lo scopo di individuare le fattispecie che costituiscono reato, stabilendo le relative sanzioni. Il legislatore deve ricorrere alla sanzione penale solo quando l'intervento legislativo è giustificato dalla necessità di tutelare dei beni giuridici⁵ (secondo alcuni, di rilevanza costituzionale⁶), incriminando «solo fatti suscettibili di essere provati nel processo»⁷, pena l'ineffettività delle norme (non la violazione del principio di legalità⁸). Salva

³ Cass., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 42632, Rv. 258306.

⁴ Cass., Sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, in *Cass. pen.*, 2012, 4222, con nota di TUGNOLI, *Note a margine della asserita rilevanza penale dell'elusione fiscale alla luce del caso Dolce&Gabbana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 442, con nota di GIACOMETTI, *La problematica distinzione tra evasione, elusione fiscale e abuso del diritto*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, 3, III, 61, con nota di CARACCIOLI, «*Imposta elusa*» e reati tributari «di evasione» nell'impostazione della Cassazione

⁵ Come noto, la teoria del bene giuridico è stata elaborata per limitare la discrezionalità del legislatore in un ambito, quello penale, in cui le sanzioni possono comportare la compressione della libertà personale.

⁶ BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Nov.mo Dig. It.*, XIX, Torino, 1973, 7 ss. Per una valutazione dell'importanza dell'opera di Bricola e della tesi che «vede nella Costituzione, e comunque in fonti giuridiche sovraordinate alla legge ordinaria, non solo un limite, ma anche un fondamento al diritto penale», v. DONINI, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 2, 53. Per un'analisi e le critiche mosse alla teoria costituzionalmente orientata del bene giuridico v. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 44 ss.

⁷ MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2009, 48.

⁸ Secondo MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale*, cit., 48-49 solo incriminando fatti suscettibili di essere provati nel processo «il giudizio di conformità del caso concreto alla previsione astratta non sarà abbandonato all'arbitrio del singolo giudice» (analoga osservazione è contenuta in Corte cost., n. 96 del 1981,

quest'ultima prescrizione, null'altro dovrà fare per garantire l'applicazione delle norme da egli stesso emanate: la questione dell'accertamento, così come il connesso tema della verità, potrà passare in secondo piano.

Del tutto diversa è la prospettiva del legislatore che si appresta a regolare il processo penale. Anche questo codice è ovviamente formato da una innumerevole serie di disposizioni legislative, evidentemente generali e astratte. Ma queste prescrizioni si rivolgono essenzialmente agli organi giurisdizionali e ai soggetti che, con essi, contribuiscono all'applicazione della legge. Il codice penale si rivolge a tutti i consociati; il codice di procedura penale a quella parte di consociati che della questione della verità (delle affermazioni relative alla commissione dei reati) si deve necessariamente occupare, sempre che si voglia che la legge sia applicata, e non solo emanata.

Il linguaggio dei due codici risente, o dovrebbe risentire, di questa differente prospettiva. Quello della legislazione penale, che si può disinteressare della questione della verità, attinge all'ontologia⁹. Quello della legislazione processuale, per la quale la questione della verità, della corrispondenza tra dichiarazioni e fatti, è centrale¹⁰, la prospettiva è epistemologica.

con nota di BOSCARRELLI, *A proposito del «principio di tassatività»*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 1447). Il rischio, però, sembra più essere quello dell'ineffettività: se si prevedono fattispecie i cui singoli elementi non sono suscettibili di essere provati, la fattispecie non sarà mai applicata. La vitalità dell'art. 603 c.p. prima della declaratoria di incostituzionalità è al riguardo emblematica: come ricordato dalla Corte, «nei primi quaranta anni di vita del codice si sono avuti rarissimi processi di plagio tutti di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché il fatto non costituisce reato” o perché il fatto non costituiva il reato di plagio, ma doveva essere diversamente rubricato» (Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, cit.). L'unica pronuncia di condanna è stata quella della Corte di Assise di Roma del 14 luglio 1968, confermata sia dalla Corte di assise in appello con sentenza del 28 novembre 1969, che dalla Corte di cassazione con sentenza del 30 settembre 1971 (si trattava del controverso «caso Braibanti»). Sul tema ci si permette di rinviare a PASTA, *La dichiarazione di colpevolezza. La logica dell'ipotesi, il paradigma dell'interesse*, Padova, 123 ss.

⁹ FERRARIS, *Introduzione*, in *Storia dell'ontologia*, Milano, 2009, 17: «grosso modo, la distinzione funziona così: da una parte, abbiamo l'ontologia, quello che c'è, che non dipende dai nostri schemi concettuali, per esempio, l'acqua che c'è nel mare, nel rubinetto, nel bicchiere; d'altra parte abbiamo l'epistemologia, ossia per l'appunto quello che sappiamo su quello che c'è, e che dipende dai nostri schemi concettuali [...] Ovviamente questa distinzione è solo tendenziale. Nell'esperienza, l'essere e il sapere sono inestricabilmente connessi [...] Tuttavia, è importante essere consapevoli del fatto che c'è sempre, in ogni esperienza, qualcosa che ha a che fare con l'essere e qualcosa che ha a che fare con il sapere, e che le due sfere non si identificano».

¹⁰ V. SEARLE, *Mente, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale*, Milano, 2000, 5: «la verità è una questione di corrispondenza ai fatti. Se un enunciato è vero, ci deve essere un fatto in virtù del quale esso è vero. I fatti hanno a che fare con ciò che esiste, con l'ontologia. La dimostrabilità e la verificabilità

Nel codice penale possono dunque comparire espressioni come «colpevole», «reo», «vittima», «persona offesa»¹¹. Nella dimensione ontologica le pene si applicano ai «colpevoli». Il problema di stabilire se la persona dichiarata colpevole sia effettivamente tale non riguarda la legislazione penale, che del problema della verità si può - nei termini sopra detti - disinteressare. Un legislatore schietto potrebbe anche prevedere l'irrogazione della pena x al «condannato per il reato di furto» o al «dichiarato colpevole del reato di furto», e non al «colpevole del reato di furto». Dimostrerebbe di avere una visione realistica del mondo, ma rischierebbe, con la sua franchezza, di indebolire la forza dei precetti, instillando nella mente dei consociati il dubbio che possano essere puniti non i colpevoli, ma i ritenuti tali (come in effetti è, e non può che essere¹²).

I concetti che compaiono (dovrebbero comparire) nel codice di procedura penale dovrebbero appartenere a un'altra categoria. Questo codice disciplina ciò che si sa riguardo a un fatto più che il fatto. Vengono regolate opinioni e ipotesi, giudizi, valutazioni e congetture, non essenze. Esistono dunque «persone sottoposte a indagini», «imputati» e, in caso di condanna definitiva, «presunti colpevoli», tutti concetti che presuppongono il convincimento di qualcuno (spesso, non sempre, di un magistrato) in relazione all'ipotesi della colpevolezza¹³. All'epilogo del processo non si hanno «colpevoli» o «non colpevoli», o «rei», ma «dichiarati colpevoli», «dichiarati non colpevoli», «presunti colpevoli». Il legislatore dovrebbe essere consapevole che il codice di proce-

tà hanno invece a che fare con la scoperta della verità e quindi sono nozioni di carattere epistemico, ma non devono essere confuse con i fatti da scoprire».

¹¹ Tra gli innumerevoli esempi, v. il secondo comma dell'art. 56 c.p. («Il colpevole del delitto tentato è punito [...] con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi»); art. 120, comma 1, c.p. («Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela»); art. 630, comma 2, c.p. («Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta»); art. 131-*bis*, comma 2, c.p. («L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità [...] quando l'autore [...] ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima»).

¹² Come scrisse KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello stato*, Milano, 1954, 139, «la formulazione corretta della regola di diritto non è “se un soggetto ha commesso un illecito, un organo deve applicare una sanzione nei confronti del colpevole”, ma “se l'organo competente ha accertato nelle dovute forme che un soggetto ha commesso un illecito, un organo deve applicare una sanzione nei confronti di tale soggetto”».

¹³ Un pubblico ministero, avendo acquisito una notizia di reato, ha ritenuto doveroso iscrivere un determinato nome nel registro *ex art.* 335 c.p.p.; un magistrato inquirente, avendo creduto che l'accusa fosse sostenibile, ha esercitato l'azione penale; un giudice, valutate le prove, ha giudicato una persona colpevole oltre ogni ragionevole dubbio.

dura penale è il codice dell'attività giurisdizionale e che agli operatori giuridici, in quanto essere umani, Dio «ha offerto, se così posso dire, solo il crepuscolo della probabilità»¹⁴.

Il legislatore del 1988 ha dimostrato di avere questa consapevolezza. È stato molto attento nella selezione dei termini e nell'ideazione dei concetti. Le parole «indagato», «imputato» e «condannato» non sono, per così dire, impegnative in relazione al tema del processo (la colpevolezza). Nessuna di queste espressioni presuppone la verità dell'affermazione della colpevolezza: un «indagato», «imputato», «accusato», «condannato» possono essere colpevoli o innocenti; presuppongono l'opinione di qualcuno sulla colpevolezza, non la colpevolezza. Alla categoria epistemologica appartengono anche concetti come «parte civile» o «querelante», che nulla implicano in relazione alla colpevolezza. La «parte civile» è colui il quale si è costituito in un processo penale *dichiarando* di essere stato danneggiato dal reato. Il querelante è, banalmente, colui il quale ha presentato una querela, un atto con il quale si chiede la punizione di un reato che *si sostiene* essere avvenuto. Nessuno di questi termini implica la colpevolezza dell'accusato, ma l'opinione, il giudizio di qualcuno sulla colpevolezza.

Le scelte lessicali del codice Vassalli sono state ineccepibili. Salvo rare occasioni.

Chiunque balzerebbe sulla sedia se leggesse che ai sensi dell'art. 96 c.p.p. «*il colpevole* ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia»; si resta però immoti innanzi all'art. 90 c.p.p. secondo cui «*la persona offesa dal reato* [...] può presentare memorie». Eppure, le due disposizioni, quella effettivamente prevista nel codice e quella fantasiosa, hanno un identico presupposto: la colpevolezza dell'accusato. Se la «persona offesa» è, per definizione, il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, in nessun processo è possibile presupporre che la persona che si dichiara essere tale sia effettivamente tale. Nella legislazione processuale l'espressione «persona offesa» dovrebbe essere sempre abbinata ad altre parole (es. «dichiarata»).

È singolare come dalla presunzione di non colpevolezza siano stati ricavati vari principi e divieti, non sempre logicamente sostenibili¹⁵, ma non quello

¹⁴ LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*, a cura di V. Cicero e M.G. D'Amico, Milano, 2006, libro IV, cap., XIV, 1227.

¹⁵ La prescrizione secondo cui «l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva» non può essere usata per affermare che l'imputato *del singolo processo* sia non colpevole (o colpevole),

che impedisce al legislatore che regola il processo di cognizione di servirsi di concetti che presuppongono la colpevolezza dell'imputato. E stupisce la frequenza con la quale ci si dimentica che il termine «vittima» non fa coppia con «accusato», «indagato» o «imputato», ma con «reo», «agente» o «colpevole». Nella legge 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, compare decine di volte¹⁶, ed è una delle più evidenti spie del declassamento dello scopo del processo penale, avviato sul binario dell'irrelevanza della questione della verità e dell'accertamento della responsabilità¹⁷. Nell'irrazionale, pericoloso, percorso intrapreso con l'introduzione della sospensione del procedimento con messa alla prova¹⁸, proseguito con la recente riforma, non importa stabilire se è vero che l'accusato è autore del reato, condannare i colpevoli. Nelle disposizioni legislative ci si serve in modo ingannevole di termini che generano una confusione concettuale che fa apparire «vittima» anche chi vittima proprio non è, induce a credere che possa essere «rieducato» chi non deve e, per la verità, nemmeno può, essere rieducato¹⁹, che sia sufficiente dire «reato», «offesa», «conflitto», «vittima» per aversi un reato un'offesa, un conflitto, una vittima, come se indagini o dibattimento fossero frammenti d'un mondo passato in cui si voleva stabilire se l'accusato – presunto non colpevole – fosse colpevole. L'ingresso delle categorie ontologiche nella disciplina del processo pena-

oppure che sia «pericoloso» o «non pericoloso». Il secondo comma dell'art. 27 Cost. è una norma e, in quanto tale, è logicamente inservibile *per descrivere* una porzione di realtà, mentre ha un'importanza fondamentale per dettare disposizioni ed elaborare norme, *per regolare le modalità con le quali effettuare la descrizione della realtà* si rivolge al legislatore, in quanto organo che prevede le disposizioni che regolano il processo penale, e agli operatori giuridici, in quanto interpreti delle disposizioni costituzionali e legislative (non agli operatori giuridici in quanto soggetti che descrivono la realtà per accertare la sussistenza dei presupposti di applicazione delle norme). Sul tema ci si permette di rinviare a PASTA, *Necessità e tradizione. L'arresto in flagranza*, Padova, 2019, 3 ss.

¹⁶ Nel primo comma dell'art. 42, lett. b) del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, in linea con le indicazioni europee (v. nota 64), ne viene fornita la definizione. La vittima è «la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

¹⁷ V. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *questa Rivista*, 2022, n. 2.

¹⁸ Legge 28 aprile 2014, n. 67.

¹⁹ «Rieducazione» o «risocializzazione» non possono essere avvicinati a qualunque altro termine. La parola «rieducato» presuppone che il soggetto al quale viene riferito sia «colpevole». Necessariamente. Altrimenti non ha senso. La funzione di prevenzione speciale «tende a impedire che chi si è già reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro» (FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2008, 705). Una persona che non ha commesso alcun reato non può – nemmeno se lo chiede – essere «rieducata».

le - così come un loro non sorvegliato uso nel discorso dei giuristi²⁰ - è il più allarmante segnale della nebbia che da tempo si sta addensando attorno all'architrave del processo penale, la presunzione di non colpevolezza.

3. Ideologia del processo e diritto di partecipazione dei singoli. Il discorso appena svolto, naturalmente, riguarda l'uso dei termini nelle disposizioni legislative. Come non ha senso sostenere che un imputato in un preciso processo è non colpevole *perché deve essere* considerato non colpevole, allo stesso modo non è ragionevole affermare che un determinato soggetto che si qualifica come persona offesa non è tale *perché* l'accusato *deve essere* considerato non colpevole. Si confonderebbero prescrizioni e realtà. I reati vengono commessi. Esistono colpevoli ed esistono vittime, le quali hanno indubbiamente il diritto di dichiararsi tali. Un ordinamento liberale non può non tenerne conto.

Abbandonata la visione autoritaria che caratterizzava il precedente testo normativo, il codice Vassalli ha opportunamente riconosciuto al soggetto che rivendica la posizione di persona offesa un ruolo di rilievo nell'architettura del processo. Una volta riconosciuto che alcuni illeciti penali ledono interessi molto concreti, immediatamente riconducibili a delle specifiche persone, è auspicabile che il legislatore riconosca loro un ruolo nel processo di accertamento. Una volta rifiutata un'ideologia statolatrica, che vorrebbe relegare ai margini, se non all'esterno del perimetro del processo, i soggetti i cui diritti vengono lesi dai reati, diventa facile «concepire possibili “interferenze” dei privati nell'esercizio dell'azione penale, demandata ad un organo ormai privo delle insegne della sovranità illimitata, controparte dell'imputato in una con-

²⁰ Nel tentativo di escludere un conflitto tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e la presunzione di non colpevolezza sono frequenti argomenti del seguente tenore (corsivo aggiunto): «Accantonata la logica del[la] [...] pena come raddoppio del male, si punta a sanare *la frattura* creatasi tra *il reo e le vittime* - non solo la persona offesa, ma anche la comunità - attraverso una serie di comportamenti positivi del primo. E la strada passa per una soluzione, che implichi la responsabilità attiva *del reo*, da realizzarsi tramite condotte sfuggenti alla matrice sanzionatoria e in esclusiva orientate alla *riparazione dell'offesa cagionata dall'illecito*» (SANNA, *La messa alla prova riformata, tra giustizia riparativa ed esecuzione ante iudicium. spunti di riflessione per il processualista*, in *Discrimen*, 2022, 5). Discorso ineccepibile, se solo si stesse descrivendo la fase dell'esecuzione penale, o un processo di cognizione informato alla presunzione di colpevolezza, in cui si assume che l'accusato è «reo», il delitto è avvenuto, l'offesa è stata cagionata.

trapposizione [...] che ben può ammettere il coinvolgimento di terzi interessati al corretto esplicarsi delle funzioni di accusa»²¹.

Anche in ragione dell'influenza della giurisprudenza europea²², negli ultimi anni il ruolo riconosciuto alla persona che si dichiara essere offesa dal reato è via via aumentato di importanza ed il catalogo dei diritti assicurati a questa figura è stato notevolmente ampliato, forse oltre la necessità.

Il rafforzamento delle prerogative di questo soggetto ha però reso ancor più stringente la necessità di elaborare rigorosi criteri per individuare chi, nelle varie fattispecie concrete, possa essere qualificato come persona offesa dal reato.

Per queste stesse ragioni è sin da ora necessario sottolineare - è il punto cardine di questo lavoro - che il concetto di persona offesa non nasce per appagare le inclinazioni all'astrazione degli accademici, né per aggiungere un nuovo nome alle classificazioni da «nuovo Linneo»²³ che talora si rinvengono nei manuali di diritto penale. Si tratta di un concetto utile per soddisfare esigenze effettive. Nel codice penale è stato inserito per dare un peso a comportamenti che, altrimenti, sarebbero stati irrilevanti, ai fini per esempio della graduazione della pena²⁴. Ma l'utilità del concetto sta diventando sempre più evidente se si considerano i diritti che il codice di procedura penale sta, in misura crescente, attribuendo alla persona offesa. Il concetto oggi è accolto, non esclusivamente, ma principalmente, perché grazie a esso viene consentito alla persona i cui diritti sono stati violati di partecipare al processo di accertamento

²¹ AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Comm. nuovo c.p.p.*, a cura di Amodio, Dominioni, Milano, 1989, I, 534.

²² V. nota 64.

²³ L'espressione è di LECALDANO, *Jeremy Bentham e la riforma utilitaristica delle leggi. Introduzione a BENTHAM, Introduzione ai principi della morale e della legislazione* [1789], Torino, 1998, 25, il quale la usa in riferimento al capitolo XVI dell'opera di Bentham, in cui sono indicati con rigore da botanico tutti i reati che la legislazione avrebbe dovuto prevedere.

²⁴ Si pensi al n. 5) dell'art. 62 c.p., il quale prevede un'attenuazione della pena nel caso in cui il fatto doloso della persona offesa abbia concorso a determinare l'evento insieme con l'azione o l'omissione del colpevole.

Naturalmente, salve scelte manifestamente irragionevoli, il legislatore è libero di plasmare le fattispecie come preferisce. Del concetto può far uso - come in effetti accade - per regolare le limitazioni della libertà personale dell'accusato (si pensi agli articoli che prevedono l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e le conseguenze per la violazione dei provvedimenti che dispongono tali misure - artt. 282-bis, 282-ter, 387-bis, c.p.p.) o per stabilire la non punibilità del fatto (si pensi alla possibilità di invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, nei soli casi di ignoranza inevitabile, in relazione a determinati delitti: v. art. 602-quater c.p.).

dell'illecito²⁵. Che, entro certi limiti, l'operato del pubblico ministero possa essere sottoposto al vaglio della persona offesa, a cui devono essere riconosciuti poteri di controllo e di sollecitazione, per l'esercizio dei quali è necessaria l'attribuzione di diritti di informazione, è auspicabile in uno stato che mira a tutelare i diritti²⁶ e che non vuole riporre una fiducia incondizionata nelle capacità dell'organo inquirente, sol perché munito di pubblica veste. Appare allora evidente come quello di «persona offesa» sia un concetto che, nascendo nell'alveo del diritto penale, deve essere compiutamente elaborato in ragione della sua utilità nel processo penale e, più in generale, per il soddisfacimento degli interessi di uno stato civile.

4. Un concetto giuridico utile. Il punto dal quale partire è incontestato e incontestabile. Non deriva da un vincolo costituzionale o da una fonte di peculiare rango, ma è sempre stato pacifico – né si avverte la necessità di porre in discussione la tradizione – che la persona offesa è il titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice violata²⁷. I problemi iniziano non appena si passa dalla enunciazione della definizione alla determinazione dei titolari

²⁵ Contribuendo così anche alla miglior attuazione del principio enunciato nell'art. 112 Cost., come rilevato da Corte cost., n. 88 del 1991.

²⁶ La qual cosa non implica che non si possa compiere alcuna attività processuale in assenza del coinvolgimento della persona offesa.

Il terzo comma dell'art. 299 c.p.p. prevede che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona la richiesta di revoca o di sostituzione di alcune misure cautelari, che non sia stata proposta in sede di interrogatorio di garanzia, deve essere notificata a pena di inammissibilità al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio. La disposizione mira evidentemente a coinvolgere la persona offesa nella procedura che potrebbe modificare il regime di restrizione della libertà imposto all'accusato. Porrebbe però in capo alla difesa di quest'ultimo adempimenti non sempre di rapida esecuzione, qualora si ritenesse (come molte pronunce della Corte di cassazione avevano ritenuto – tra le altre Cass. Sez. II, 10 febbraio 2021, n. 12377, Rv. 280999; Cass., Sez. V, 8 gennaio 2020, n. 4485, Rv. 278141; Cass., Sez. III, 21 luglio 2020, n. 31191, Rv. 280363) che la notifica alla persona offesa fosse condizione di ammissibilità dell'istanza, a prescindere dalla nomina di un difensore ovvero dall'elezione o dichiarazione di domicilio. Fortunatamente Cass. Sez. un., 30 settembre 2021, n. 17156, in *Guid. dir.*, 2022, 23 ha optato per la diversa interpretazione, configurando l'onere di notifica solo nei casi in cui la persona offesa abbia nominato un difensore o abbia dichiarato o eletto domicilio.

²⁷ Tra gli innumerevoli, AMODIO, *Persona offesa*, cit., 534; BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *questa Rivista*, 2013, 491; GIARDA, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano, 1971, 7; MONTAGNA, voce *Vittima del reato (profili processuali penali)*, in *Dig. Pen., Agg. X*, Torino, 2018, 963; PANSINI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. Pen.*, I agg., Torino, 2011, 411; PAULESU, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, Ann., II, t. 1, Milano, 2008, 593.

dei beni giuridici protetti dalle singole norme incriminatrici. O meglio, alcune ipotesi non sono mai state problematiche. Ricorrono in ogni manuale gli esempi del furto, della truffa, della diffamazione, delle lesioni personali, della violenza privata o della violenza sessuale, reati per i quali è in generale agevole stabilire chi sia il soggetto titolare del bene patrimonio, reputazione, integrità fisica, libertà morale o sessuale²⁸.

Altre ipotesi sono invece state sempre considerate problematiche. È il caso dei reati in relazione ai quali «l'interesse offeso appartiene a una cerchia indeterminata di persone»²⁹, come avviene nel caso di reati contro l'incolumità pubblica o il buon costume, la pietà dei defunti³⁰, oppure dei reati che ledono o pongono in pericolo più beni giuridici, quale il delitto di concussione, che lede sia l'interesse della pubblica amministrazione, sia quello dell'individuo costretto a prestazioni o promesse indebite³¹.

Prima di procedere, va sottolineato che il problema – come appare evidente – non concerne le caratteristiche o le qualità che deve avere la persona offesa, quanto piuttosto l'individuazione del bene giuridico dalle singole fattispecie incriminatrici. Risolta questa seconda questione, la prima evapora: una volta accertato che il furto o la truffa sono posti a tutela del bene patrimonio, non è difficile stabilire che nel caso in cui la titolarità del diritto di proprietà del bene oggetto di furto sia di più persone, ci può essere una pluralità di persone offese per un medesimo fatto, o che nell'eventualità in cui i beni oggetto della truffa appartengano all'ospedale Papa Giovanni XXIII, persone offese possano essere anche delle persone giuridiche, delle società o degli enti, e non solo degli essere umani.

In altri termini, una volta accolta la definizione di persona offesa come titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie violata, non è necessario spingersi oltre: dalla definizione non emerge che debba esserci una sola persona offesa, o che debba avere determinate caratteristiche (es. la natura umana).

²⁸ Nella multiforme varietà della realtà, non possono mancare casi di meno agevole soluzione (v. ad es. Cass. sez. V, 4 maggio 2017, n. 28746, Rv. 270110, secondo la quale per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l'amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso).

²⁹ FIANDACA MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 2005, Bologna, 151. Si tratta dei c.d. reati a soggetto passivo indeterminato (o «reati vaghi» o «vaganti»).

³⁰ QUAGLIERINI, *Le parti private diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003, 161.

³¹ AIMONETTO, voce *Persona offesa dal reato*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, 1983, 321. Sono i c.d. reati plurioffensivi.

L'unica condizione richiesta è l'esser titolare del bene giuridico leso. Altre peculiari caratteristiche potranno poi emergere nel momento in cui si combina la definizione con le singole fattispecie incriminatrici, ma non perché ci siano condizioni o requisiti aggiuntivi connessi alla definizione, ma in ragione della struttura dello specifico illecito penale: è chiaro che determinate entità non potranno mai essere titolari di certi beni giuridici e, inevitabilmente, non potranno mai assumere la qualifica di persona offesa in relazione a quei reati (è difficile ipotizzare che possa essere persona offesa del reato di violenza sessuale una società per azioni).

Un altro punto va sottolineato. Si è appena detto che il concetto di persona offesa sia stato previsto nel codice per via della sua utilità pratica, della sua capacità di soddisfare esigenze effettive: garantire la partecipazione al processo di accertamento del reato da parte delle persone i cui diritti sono stati lesi.

La circostanza che la previsione di questo concetto sia utile, però, non implica che in assenza della persona offesa non si possano immaginare reati o processi penali, o che si debbano scovare persone offese anche dove non ce ne sono, o che compito degli interpreti o degli operatori del diritto sia quello di individuare, sempre e comunque, una persona offesa per ogni fattispecie³². Sarebbe priva di senso l'idea che possa esistere un reato senza un autore, o che possano aversi illeciti penali senza individui che li realizzano. Non c'è nulla di bizzarro nell'immaginare un reato senza la presenza di una persona offesa, di un titolare del bene giuridico protetto dalla fattispecie penale.

Una norma incriminatrice non posta a presidio di un bene giuridico non dovrebbe esistere. Ma se un legislatore la prevedesse, fino all'intervento del Giudice delle leggi³³, non sarebbero ben spese le energie degli interpreti volti a individuare il titolare dell'inesistente bene giuridico³⁴.

³² Di diverso avviso GIARDA, *La persona offesa*, cit., 15, secondo il quale «per ogni reato deve sussistere un soggetto passivo, se è vero che ogni illecito penale costituisce la lesione o la offesa di un certo interesse, e se è vero che non si può pensare ad un interesse assunto a oggetto di tutela giuridica, il quale non appartenga ad un possibile soggetto di diritti. Gli è che in taluni casi per individuare tale soggetto si deve procedere ad una difficile indagine che in apparenza può mostrare soluzioni enigmatiche, ma che in effetti porta sempre a soluzioni appaganti».

³³ Il problema dell'individuazione della persona offesa, che è per buona parte il problema dell'individuazione del bene giuridico, è inestricabilmente legato alla volubile volontà legislativa, che crea, abroga e muta fattispecie a seconda del periodo, spesso a seconda del vento. L'unico limite, come ebbe ad affermare il Giudice delle leggi, sembra essere quello della «manifesta irragionevolezza» («La configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione della congruenza fra reati e conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalità del legislatore or-

Se anche questa minima condizione fosse però rispettata, e il legislatore adempiesse all'obbligo di incriminare solo fatti meritevoli di sanzione penale, la presenza dell'offeso rimarrebbe non essenziale, non intimamente connessa all'idea di reato. La tesi secondo la quale per ogni illecito penale esisterebbe sempre una persona offesa, lo Stato, titolare dell'interesse pubblico a che non vengano realizzati comportamenti che integrano le fattispecie criminose - lo Stato come «soggetto passivo costante»³⁵ - è non solo bizzarra³⁶, ma pernicioso: il concetto di persona offesa non esiste per disputare sul colore dell'assoluto, ma per consentire al titolare del bene giuridico che si assume lesa di partecipare al procedimento. Questa è l'essenziale ragione per la quale esiste il concetto e merita di continuare a esistere. La «persona offesa» non è un mammifero, una roggia o un arbusto in cui ci si imbatte *in rerum natura*, con il quale ci si deve misurare necessariamente. È, al pari di ogni concetto giuridico, un artificio, che trova la propria ragione di esistere nell'utilità che reca alla società³⁷. Che utilità potrebbe avere un concetto di persona offesa talmente vasto da abbracciare «lo Stato», tra l'altro in un processo che esiste per volontà d'un organo dell'apparato statale incaricato di vegliare «all'osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia»? Avrebbe senso immaginare che debba esistere la persona offesa «Stato» a cui il «rappresentante

dinario, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza»: Corte cost., 26 marzo 1986, n. 62, in *Giur cost.*, 1986, 415).

³⁴ Corte cost., n. 34 del 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 2773 ss., ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7-bis, primo comma, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui puniva con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione «che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente», per violazione del principio di determinatezza relativo alla formulazione linguistica del precetto. Delle riserve sotto il profilo della offensività non sembrano irragionevoli, e anzi è difficile dissentire da chi ritiene che in tale fattispecie «l'interesse protetto risultava di dubbia consistenza, o comunque poco incline, di per sé, a sorreggere una valutazione in termini di meritevolezza di tutela penale (MANES, *Il principio di offensività*, cit., 238).

³⁵ BETTIOL, *Diritto penale*, Cedam, 1969, 621. Su questa tesi v. GIARDA, *La persona offesa*, cit., 7 ss., dal quale è tratta la citazione.

³⁶ Come ha obiettato ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, a cura di L. Conti, Milano, 1982, 100, l'interesse dello stato alla conservazione della società «non è altro che la ragione dell'intervento statale».

³⁷ Ad esempio, alcuni autori distinguono la «persona offesa» (o «soggetto passivo del reato») dal «soggetto passivo» (o «soggetto passivo della condotta») - utilizza la seconda coppia, per esempio, FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali di parte generale*, Torino, 2018, 279). Nella truffa, per esempio, la persona ingannata (soggetto passivo) potrebbe essere diversa da colui il quale subisce il danno patrimoniale (persona offesa). Da questa distinzione però non segue alcuna utilità pratica. Può essere usata, ma solo con finalità classificatorie.

dell'interesse pubblico alla corretta applicazione della legge»³⁸ dovrebbe notificare la richiesta di archiviazione? O che questo evanescente soggetto abbia il diritto di nominare un difensore, magari per procedere all'ispezione del registro delle notizie di reato?

Partendo dalla considerazione che vi sono dei reati «nei quali l'offeso a occhio nudo non si vede [...] tuttavia si tratta [...] piuttosto di una invisibilità che di una inesistenza»³⁹, è stato osservato che in questi casi «le apparenti difficoltà possono essere superate attraverso un'attenta considerazione della struttura degli illeciti»⁴⁰; nei reati vaghi o vaganti il titolare del bene giuridico è «o lo stato o la persona fisica o giuridica che in concreto risente della lesione o della messa in pericolo cagionata dal soggetto agente»⁴¹. Nel caso del delitto di atti osceni in luogo pubblico, per esempio, «possibili soggetti passivi del delitto [...] sono *tutti coloro che possono entrare in contatto con il comportamento delittuoso*»⁴².

Così argomentando, però, non si contribuisce a edificare un processo penale ordinato e lineare, né a fare un passo nel segno dell'uguaglianza. Si estende la qualifica di persona offesa oltre i confini del concetto, introducendo un criterio vago e indefinito che non farebbe altro che rendere arbitrarie le decisioni e ingestibile la giustizia penale.

La previsione di ogni fattispecie incriminatrice dovrebbe essere sempre giustificata dalla necessità di tutelare un bene giuridico; un bene giuridico non deve necessariamente far capo a un titolare la cui presenza nel processo penale deve sempre essere assicurata. Se il bene c'è, e c'è un titolare, ci sarà una persona offesa alla quale dovranno essere riconosciuti una serie di diritti per partecipare al processo. Altrimenti mancherà. Potrà dunque capitare che «l'offeso a occhio nudo non si ved[a]»: in questi casi non di invisibilità si tratta, ma di inesistenza.

³⁸ Così la Procura Generale presso la Corte di cassazione nella relazione di elaborazione dei *Criteri organizzativi della procura generale della corte di cassazione. Triennio 2020-2022*, 11 (www.procuracassazione.it/procuragenerale).

³⁹ CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, vol. I, 1949, p. 166, citato da Giarda, *La persona offesa*, cit., 15, nota 21.

⁴⁰ GIARDA, *La persona offesa*, cit., 21.

⁴¹ GIARDA, *La persona offesa*, cit., 21-22.

⁴² GIARDA, *La persona offesa*, cit., 23 (il corsivo è aggiunto).

La questione dell'individuazione va ovviamente risolta caso per caso, in relazione alle singole fattispecie incriminatrici⁴³. Per alcuni reati, come si è visto, è agevole sia l'inviduazione del bene giuridico, sia quella del suo titolare. Per altri è altrettanto facile negare l'esistenza di una persona offesa. Non perché manchi il bene giuridico, ma perché nessuno - salvo lo Stato, inteso come ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario, in modo stabile ed effettivo - può vantarne la titolarità. È il caso, per esempio, dell'associazione per delinquere⁴⁴.

A parte i casi che si pongono agli estremi, per gli altri spesso affiorano i dubbi.

5. Lo Stato come titolare di beni giuridici. Come si è visto, secondo la giurisprudenza di legittimità può essere qualificata come persona offesa nei processi per reati tributari non solo il Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche l'Agenzia delle Entrate.

Secondo la Corte, infatti, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, divenuta operativa il 1 gennaio 2001, «si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione *ad causam* e *ad processum* nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia, che costituisce una figura organizzatoria autonoma, alla

⁴³ Posto che una persona offesa potrà non esserci, si tratta di individuare il criterio che permette di affermare in quali casi ci sia.

Operare inquadramenti dogmatici, incasellare in categorie i vari tipi di reato, ascrivere un certo reato a una determinata classe, per poi affermare che per gli illeciti che appartengono a quella determinata la persona offesa è una tal figura, non ha molto senso. O meglio, non ha alcuna utilità, poiché quando si è deciso di ascrivere un certo illecito penale a una determinata categoria, il problema del bene giuridico è già stato risolto. L'incasellamento segue, non precede l'attività dell'interprete. Se si afferma che la concussione appartiene alla categoria dei «reati plurioffensivi», è perché, evidentemente, si è già stabilito che l'art. 317 c.p. prevede un delitto che lede due beni giuridici, la cui titolarità è in capo alla pubblica amministrazione e all'individuo la cui libertà morale è stata violata. Volendo, si potrà poi dire che «la concussione è un reato plurioffensivo» (nell'affermazione è compendiata la conclusione di un'analisi); sarebbe invece scorretto dire che «la concussione è posta a presidio di due beni giuridici *perché* è un reato plurioffensivo».

⁴⁴ Appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale di cui è espressione Cass., Sez. III, 16 luglio 2018, n. 53981, Rv. 274425, secondo la quale la circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità è incompatibile con il reato di associazione per delinquere. Manca la persona offesa e il danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo.

quale sono affidate funzioni originariamente statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò sulla base di un atto normativo primario, anche se il destinatario del gettito fiscale - senza intermediazione alcuna - rimane sempre lo Stato»⁴⁵. La gestione del contenzioso nelle fasi di merito viene dunque assunta in via esclusiva dall'Agenzia delle Entrate, la quale esercita tutti i poteri processuali relativi all'attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela. Sarebbe allora evidente, secondo la Corte, che la legge affida alla Agenzia delle Entrate la tutela dell'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione del tributo. Per questa ragione l'Agenzia delle entrate sarebbe persona offesa nei processi per reati tributari in quanto «ente al quale è stata affidata la tutela dell'interesse al corretto adempimento dell'obbligazione tributaria e che può utilizzare molteplici strumenti, non esclusi quelli di carattere penale, per rimuovere gli ostacoli al perseguimento dell'interesse affidatogli per legge»⁴⁶.

Questo argomento è stato ripreso pedissequamente dalle successive pronunce⁴⁷, ma sembra essere assai poco persuasivo. Non perché non sia vero, almeno, in parte, quanto viene affermato dalla Corte. In effetti l'Agenzia è l'ente al quale è stata affidata una delle più caratteristiche funzioni dello Stato. Ma questa circostanza, ai fini della qualificazione di «persona offesa» nei processi

⁴⁵ La quale espressamente riprende Cass., Sez. un. civ., 14 febbraio 2006, n. 3116, Rv. 587608.

⁴⁶ Cass., Sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, cit. La Corte, poco prima, aveva dato conto dei «rapporti della Agenzia delle Entrate con l'Amministrazione finanziaria, così come sono stati configurati dal legislatore», e come ritenuti dalle Sezioni Unite civili (Cass., Sez. un., 14 febbraio 2006, n. 3116, Rv. 587608), le quali avevano «chiarito che a seguito della istituzione della suddetta Agenzia, costituita con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e divenuta operativa il primo gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione *ad causam* e *ad processum* nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all'Agenzia, che costituisce una figura organizzativa autonoma, alla quale sono affidate funzioni originariamente statali al di fuori dello schema del rapporto organico, e ciò sulla base di un atto normativo primario (è questa la caratteristica del caso di specie), anche se il destinatario del gettito fiscale - senza intermediazione alcuna - rimane sempre lo Stato. Pertanto, «la gestione del contenzioso nelle fasi di merito... viene assunta in via esclusiva dall'Agenzia delle Entrate, la quale... esercita tutti i poteri processuali relativi all'attività impositiva e di riscossione secondo la propria competenza, potendo giungere a disporre del diritto sostanziale fatto valere in giudizio e del rapporto processuale, per esempio attraverso atti di autotutela». È evidente, pertanto, che la legge affida alla Agenzia delle Entrate la tutela dell'interesse dello Stato alla completa e tempestiva percezione del tributo».

⁴⁷ V. ad es. Cass., Sez. III, 16 aprile 2013, n. 42632, cit.

per reati tributari, non ha alcun rilievo. Qualunque analisi che miri a individuare la persona offesa in relazione a una determinata norma incriminatrice deve iniziare dall'identificazione del bene giuridico e, in seconda battuta, da quella del titolare di questo bene, ammesso che un titolare ci sia.

Nel caso dei reati tributari i due passaggi sono agevoli (almeno per il discorso che si vuole fare, che può rimanere a livello molto generale⁴⁸): il bene giuridico protetto è l'interesse dell'erario alla percezione dei tributi; titolare di questo bene è oggi, come è sempre stato, lo Stato⁴⁹, inteso nell'accezione sopra detta, come ente dotato di potestà territoriale, che esercita tale potestà a titolo originario. Non è, né è mai stata, l'Agenzia delle Entrate, che non è altro che un'articolazione dell'effettivo titolare dell'interesse alla percezione dei tributi, il Leviatano. L'Agenzia non è persona offesa, e non lo diventa in ragione del provvedimento legislativo che le ha affidato il compito dell'esazione di imposte e tributi, che nulla rileva in relazione alla questione. Una volta accettata la tradizionale definizione di persona offesa, non la si può poi abbandonare, distorcere, rielaborare solo perché in assenza di queste manipolazioni verrebbe meno la legittimazione alla proposizione di un ricorso per cassazione *ex art. 425 c.p.p.* o all'opposizione alla richiesta di archiviazione di un ente che la Corte di cassazione ritiene meritevole di essere coinvolto nel processo penale⁵⁰.

⁴⁸ Una corretta impostazione del problema richiederebbe di analizzare le singole fattispecie incriminatrici, evitando di servirsi dell'espressione «reati tributari», categoria all'interno della quale stanno illeciti non sempre omogenei, magari posti a presidio di beni giuridici più sfuggenti quale è per esempio quello previsto dall'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, il cui bene giuridico è un bene, per così dire, intermedio, strumentale, ossia l'«interesse statale alla trasparenza fiscale del contribuente» (Cass., Sez. III, 14 novembre 2007, n. 3057, in *Cass. pen.* 2009, 1692; NAPOLEONI, *I fondamenti del nuovo diritto penale tributario*, Milano, 2000, 170).

⁴⁹ Come espressamente riconosce la stessa giurisprudenza: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutela l'interesse dello Stato a riscuotere ciò che è dovuto nell'ambito e nei limiti del diritto tributario (Cass., Sez. III, 20 luglio 2018, n. 53318, Rv. 274424).

⁵⁰ Né la conclusione a cui perviene la Corte risulta più persuasiva sulla base di argomenti *ad absurdum* privi di ogni ragionevolezza, quale è quello secondo il quale «o all'Agenzia delle Entrate viene riconosciuta una particolare legittimazione, anche ai sensi della seconda parte dell'art. 428 c.p.p., comma 2, con riferimento alle violazioni delle norme in materia tributaria, [...] oppure dovrebbe escludersi la stessa legittimazione a costituirsi parte civile, posto che nessun danno sarebbe ravvisabile a suo carico, in quanto, come hanno chiarito le citate Sezioni unite "le risorse finanziarie acquisite mediante l'attività impositiva esercitata in via esclusiva dall'Agenzia affluiscono direttamente al bilancio dello Stato, senza transitare da quello dell'Agenzia". Ma quest'ultima opzione interpretativa non è sostenuta neppure dalla

Non è necessario aderire all'assiologia del legislatore degli anni Trenta, per giungere a riconoscere la titolarità di molti altri beni giuridici allo Stato. Anzi, sarebbe singolare non fosse così.

Già in quelle che sono oggi considerate le prime forme di Stato si esercitavano «alcune funzioni che oggi diremmo pubbliche, gestite tramite alcuni embrionali apparati (quali, ad es., l'organizzazione della produzione dei prodotti agricoli, l'esercizio della giurisdizione, l'esazione di tributi»⁵¹). Ed era fisiologico che a presidio di quelle funzioni fossero state poste delle fattispecie incriminatrici. Nel corso dei secoli le funzioni statali si sono enormemente espanse, e così l'area d'intervento del diritto penale.

Per tutelare il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, per esempio, sono stati previsti i delitti di simulazione di reato e di calunnia. Titolare di questo bene è, indubbiamente, lo Stato, nell'accezione appena riportata. Non la sua contingente manifestazione amministrativa, il Ministero della Giustizia, ma lo Stato, inteso come ente dotato di potestà territoriale, esercitata a titolo originario. Quella giurisdizionale è una delle funzioni più caratteristiche dello Stato; i reati di calunnia, di falsa testimonianza o di simulazione di reato sono stati previsti per tutelare questa funzione. Il bene giuridico esiste, è di massima importanza e ha - se proprio si avverte la necessità di individuarne uno - un titolare: lo Stato.

Nessun giudice dell'udienza preliminare di un procedimento per i delitti previsti dagli artt. 368 o 372 c.p. ha mai avvertito la necessità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza allo Stato, che pur è titolare del bene giuridico protetto, né ha pensato di ripiegare sul Ministero della Giustizia. Non ne ha avvertito la necessità: lo Stato è presente nel processo penale in una delle sue più emblematiche manifestazioni, il Pubblico Ministero.

Analoghe considerazioni valgono per moltissimi altri reati. L'associazione per delinquere è stata prevista per tutelare il bene ordine pubblico; il reato previsto nell'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è stato ideato per salvaguardare la sicurezza, l'ordine e la salute pubblica⁵². Non è difficile individuare le articolazioni dello Stato che si devono occupare dei settori della realtà a cui fanno capo questi beni giuridici. Eppure nei processi per spaccio di stupefacenti

difesa degli imputati ed è esclusa dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte» (Cass., sez. II, 22 novembre 2011, n. 7739, cit.).

⁵¹ CARETTI, DE SIERVO, *Diritto costituzionale e pubblico*, Torino, 2017, 22.

⁵² Cass., Sez. un., 19 dicembre 2019, n. 12348, Rv. 278624.

- siano pochi grammi di hashish o quintali di cocaina - il Ministero della salute non riceve alcuna notifica in qualità di persona offesa. Né è mai stata disposta la rinnovazione della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare al Ministero dell'Interno nei processi per associazione per delinquere. Semplicemente s'è ritenuto - fondatamente - che quando il titolare del bene giuridico è lo Stato, non c'è la persona offesa.

La diversa soluzione - quella che vorrebbe porre la veste dello Stato al Ministero della Giustizia, della Salute o dell'Interno - sarebbe del resto impraticabile: segreterie dei pubblici ministeri e cancellerie dei giudici esaurirebbero l'orario di lavoro nel notificare atti ai ministeri, i cui dipendenti occuperebbero il loro tempo nella lettura di atti giudiziari. Anche perché tale qualifica non si avrebbe solo quando l'Agenzia delle Entrate intende impugnare la sentenza di non luogo a procedere nel c.d. caso Dolce&Gabbana³³, ma in ogni procedimento, in ogni occasione in cui la legislazione prevede il coinvolgimento della persona offesa (ad es. in un procedimento per omesso versamento delle ritenute, nel corso del quale il pubblico ministero abbia avanzato richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto o l'imputato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). Per la giustizia penale e le amministrazioni dello Stato, che già non sono improntate ai più rigorosi criteri d'efficienza, sarebbe il colpo del definitivo tracollo.

Non solo. La frequenza con la quale si verificano molti reati posti a presidio di beni giuridici il cui titolare è lo Stato porrebbe enormi problemi in termini di eguaglianza di trattamento. Nel momento in cui la partecipazione della persona al processo penale è libera, in quali casi l'amministrazione dovrebbe partecipare e in quali no? Tra le migliaia di processi per cessione di stupefacenti, in quali il Ministero dell'Interno o della Salute si dovrebbe attivare? Un conto è la decisione di un ente ospedaliero della provincia di Genova di nominare un avvocato come difensore di persona offesa in un procedimento per truffa ai danni dell'ente, altro è quella dell'unico Ministero che ha sede a Roma di interessarsi di uno specifico procedimento tra le migliaia che si sono instaurate quel medesimo giorno.

E poi, e soprattutto, per quale ragione si dovrebbe riconoscere la qualifica di persona offesa a tali enti? Per consentire allo Stato, nella sua articolazione ministeriale, di partecipare a un processo iniziato per volontà dell'organo che

³³ V. nota 4.

è la massima espressione della volontà punitiva statale? È difficile non rendersi conto dell'incommensurabile divario, in termini di necessità di partecipazione al processo, che sussiste tra una persona che ha subito una violenza sessuale o a cui è stato sottratto un bene, e un ministero individuato in quanto articolazione di uno Stato che è titolare di un determinato bene giuridico.

È la necessità di garantire il diritto di partecipare al processo a chi persona offesa è realmente a imporre il rigetto della tesi dello Stato come persona offesa.

Molti beni giuridici che giustificano la previsione di varie fattispecie incriminatrici fanno capo allo Stato. In questi casi gli interpreti non devono risalire al titolare del bene giuridico – lo Stato, appunto – per poi discendere in cerca d'un suo surrogato, ricercando nelle sue varie articolazioni, suddivise per competenza, o per funzione. L'interprete deve limitarsi a individuare il titolare del bene giuridico; nei casi in cui questo sia lo Stato, la ricerca è finita: la persona offesa, nei processi per questi reati, non esiste, come non esiste la necessità di tutelare le prerogative processuali di alcuno. L'individuazione della persona offesa avviene, in altri termini, in linea retta, non in linea collaterale, risalendo al titolare del bene-stipite comune, per poi discendere nelle sue articolazioni.

Nei processi per reati tributari, dunque, non solo non potrà rivestire la qualifica di persona offesa l'Agenzia delle Entrate, ma nemmeno il Ministero delle Finanze, che non è il titolare dell'interesse alla percezione dei tributi, ma un'articolazione dell'effettivo titolare⁵⁴.

6. Il ruolo dell'interprete nell'individuazione dei beni giuridici. La circostanza che lo Stato sia spesso il titolare del bene giuridico protetto dalle fattispecie incriminatrici non significa che lo Stato sia il solo titolare del bene giuridico protetto dalle fattispecie incriminatrici.

La possibilità di attribuire la qualifica di persona offesa anche ad altri, però, non passa dalla manipolazione del concetto di persona offesa, che si ha quando si riconosce tale qualifica a soggetti o enti che non rientrano nella de-

⁵⁴ L'Agenzia delle Entrate e, in generale, le varie articolazioni dei Ministeri, già partecipano al processo penale mediante la redazione di atti e la formulazione di giudizi spesso accolti dai magistrati inquirenti senza troppe cautele; talora infliggono pure delle sanzioni amministrative per delle violazioni strettamente correlate agli illeciti penali. Davvero non si comprende quali esigenze si vorrebbero soddisfare assegnando a questi enti la qualifica di persona offesa.

finizione. Può invece avvenire nel momento immediatamente antecedente, ossia quello dell'individuazione del bene giuridico protetto da una determinata norma incriminatrice.

Si tratta di un'operazione essenzialmente interpretativa. Le fattispecie nulla dicono al riguardo e, spesso, le intitolazioni dei capi, delle sezioni, dei titoli del codice penale sono palesemente errate o parzialmente fuorvianti. Nell'operazione di individuazione del bene giuridico il ruolo dell'interprete è, forse ancor più di quanto non avvenga di solito, decisivo. La sua ideologia, le sue preferenze, hanno un peso enorme.

In alcune occasioni, per la verità, il compito è semplicissimo ed è persino difficile immaginare controversie. In altri invece è decisamente complesso e il risultato dell'operazione opinabile.

Si consideri il reato di sfruttamento della prostituzione previsto dall'art. 3 della l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Il bene giuridico protetto dalla norma veniva tradizionalmente individuato nella «pubblica moralità» e nel «buon costume»⁵⁵. Da ciò, coerentemente, si faceva seguire l'espressa esclusione della qualifica di persona offesa in capo alla prostituta⁵⁶.

Nemmeno fino a troppo tempo fa nella giurisprudenza di legittimità si rinvenivano affermazioni secondo le quali questa fattispecie era finalizzata a garantire esclusivamente beni la cui titolarità era in capo allo Stato (la previsione «mira a tutelare soltanto il buon costume e la pubblica moralità»⁵⁷).

Mutati i tempi, mutata la sensibilità a determinati valori, gli operatori giuridici hanno virato. La fattispecie è rimasta identica; gli interpreti - e la loro ideologia - no. S'è ricercato un diverso bene giuridico e l'attenzione dallo Stato s'è spostata altrove⁵⁸.

È stato così affermato che «il bene giuridico protetto dalla legge 20 febbraio 1958 n. 75 non è la tutela della salute pubblica, ma la libertà di determinazio-

⁵⁵ Cass., Sez. III, 16 ottobre 1979, n. 3815, Rv. 144710; Cass., Sez. III, 29 gennaio 1970, n. 194, Rv. 114897; Cass., Sez. III, 17 aprile 1969, n. 831, Rv. 111659.

⁵⁶ Cass., Sez. III, 29 gennaio 1970, n. 194, Rv. 114897.

⁵⁷ Cass., Sez. III, 5 marzo 2003, n. 18854, Rv. 224897, la quale contrappone questo bene giuridico a quello alla base del delitto previsto dall'art. 600 *bis* c.p., diretto a proteggere l'integrità e la libertà fisica e psichica del minore.

⁵⁸ Che non è stato ricercato, come singolarmente era stato ipotizzato, nel titolare del bene patrimonio (v. Cass., Sez. III, 17 aprile 1969, n. 831, Rv. 111659, secondo la quale lo sfruttamento della prostituzione altrui non è reato contro il patrimonio (o che comunque offenda il patrimonio), ma reato che offende esclusivamente l'interesse dello stato al rispetto del buon costume e della pubblica moralità).

ne della donna nel compimento di atti sessuali»⁵⁹; la stessa Corte di legittimità ha però anche sostenuto che il bene tutelato non è «costituito dalla moralità e dalla salute pubblica, né dalla libertà di autodeterminazione della donna nel compimento di atti sessuali, ma dalla dignità della persona»⁶⁰. Quale che sia la lettura corretta⁶¹, in entrambi i casi il bene giuridico non ha più natura sovraindividuale; il titolare non è più lo Stato, ma l'individuo, il quale, nei procedimenti per questi reati, avrà la possibilità di partecipare come persona offesa.

Non è tramite la manipolazione del concetto che si può garantire un maggior coinvolgimento nel processo penale della persona offesa, ma mediante un'attenta analisi delle fattispecie incriminatrici, mediante un'avveduta operazione d'individuazione dei beni giuridici, che pone in capo agli interpreti oneri argomentativi non sempre agevolmente assolvibili. Ma è anche necessario abbandonare il modo di pensare, tipicamente italiano, improntato alla più vuota astrazione⁶², alle metafisicherie⁶³ e ai principi supremi, spesso al servizio

⁵⁹ Cass., Sez. III, 8 giugno 2004, n. 35776, Rv. 229359.

⁶⁰ La quale - ha proseguito Cass., Sez. III, 19 luglio 2017, n. 5768, Rv. 272694 - si esplica attraverso lo svolgimento dell'attività sessuale, non suscettibile di formare oggetto di contrattazioni o di atti di disposizione strumentali alla percezione di un'utilità patrimoniale.

⁶¹ La giurisprudenza costituzionale sembra aderire alla seconda opzione. Secondo Corte cost., 7 giugno 2019, n. 141, in *Giur. cost.*, 2019, 1582 il legislatore «- facendosi interprete del comune sentimento sociale in un determinato momento storico - ravvisa nella prostituzione, anche volontaria, una attività che degrada e svilisce l'individuo, in quanto riduce la sfera più intima della corporeità a livello di merce a disposizione del cliente».

⁶² Giovanni Vailati aveva osservato che «la tendenza a foggare concetti sempre più generali, anche oltre al punto nel quale i concetti generali possono servire allo scopo loro, che è quello di condurci a stabilire delle classi di oggetti dei quali vi sia poi, o vi possa essere, qualche cosa di più o meno importante da affermare o da negare, - la tendenza a ricercare le cause e le spiegazioni oltre al punto nel quale ciò può essere utile per farci riconoscere come e in quali circostanze si producono i fatti che si tratta di spiegare, - la tendenza a dare, o ad esigere, delle definizioni anche di ciò che non può essere definito se non ricorrendo ad altri concetti o parole ancora più bisognose di definizione e di schiarimento; - tutte queste tendenze e le altre analoghe, il cui insieme caratterizza la mentalità del "filosofo" in quanto si voglia distinguere da quella dello scienziato o dell'uomo di semplice buon senso, costituiscono altrettante speciali manifestazioni del processo [...] di sostituzione dei mezzi ai fini nel campo delle attività intellettuali» (VAILATI, *Dal monismo al pragmatismo*, [1907], in Id, *Scritti filosofici*, Firenze, 1980, 301-302). È il caso di riportare anche la prosecuzione del passo: «qui non si tratta, infatti, dell'acquisto di nuove attitudini o capacità intellettuali, come là si trattava del sorgere di nuovi sentimenti o di nuove idealità morali. Collo spingere a continuare e prolungare, nelle varie direzioni, sino all'assurdo, per inerzia e mancanza di inibizione, dei processi la cui utilità e fecondità è legata a determinate circostanze, o confinata in certi limiti, il suddetto processo dà luogo ad altrettanti difetti di adattamento della nostra intelligenza alle sue diverse funzioni, e provoca sprechi e disperdimenti di ogni genere nell'esercizio delle nostre attività mentali.

di uno statalismo che colloca sulle spalle dell’Agenzia delle Entrate la veste di persona offesa.

È giusto, è opportuno, è auspicabile che le persone offese - quelle reali, quelle effettive, quelle che sanguinano, soffrono e subiscono danni fisici, morali o patrimoniali, quelle che le fonti internazionali tutelano⁶⁴ - abbiano un ruolo nel processo penale.

Il bambino a cui si è insegnato a girare la vite di un binocolo per adattarlo alla sua vista, e continua a girarla, per voglia di veder sempre meglio, anche quando ha oltrepassato il punto al quale gli converrebbe fermarsi, mi sembra un’immagine adatta per rappresentare i filosofi, di cui parla il Papini, i quali vedendo “come le idee generali servivano bene gli scienziati, si immaginarono ingenuamente che, continuando a generalizzare e ad unificare fino al punto da ottenere una generalizzazione universale, vale a dire che rendesse impossibile ogni altra, otterrebbero dei benefici tanto più grandi di quelli degli scienziati e giungerebbero al fondo dell’universo” [...] Ciò che dà significato e valore a quel nuovo indirizzo di pensiero filosofico, a cui è stato dato il nome di “pragmatismo”, è appunto il suo presentarsi come un movimento di reazione contro la sopraindicata tendenza a generalizzare, e ad effettuare sintesi ed unificazioni, in modo quasi automatico e senza domandarsi se i concetti ai quali in tal modo si arriva possano ancora servire a dir qualche cosa che valga la pena di esser detta.

La tattica adottata dai pragmatisti in questa loro guerra contro l’abuso delle astrazioni e delle unificazioni consiste, come è noto, nel proporre che, anche nelle questioni filosofiche, come si fa sempre in quelle scientifiche, si esiga, da chiunque avanzi una tesi, che egli sia in grado di indicare quali siano i fatti che, nel caso che essa fosse vera, dovrebbero, secondo lui, succedere (o esser successi), e in che cosa essi differiscano dagli altri fatti che, secondo lui, dovrebbero succedere (o essere successi) nel caso che la tesi non fosse vera» (VAILATI, *Dal monismo*, cit., 302-302).

⁶³ Come scrissero Fruttero e Lucentini il «nostro paradossale paese, così pratico, sanguigno, terra terra in tante sue manifestazioni, ha poi però un’inguaribile inclinazione all’astrattezza e alla concettosità enigmatica» (citati in BALDINI, *Elogio dell’oscurità e della chiarezza*, Roma, 2004, 99).

⁶⁴ Ai sensi dell’art. 1 della Dichiarazione dei principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 29 novembre 1985 sono considerate vittime le persone che, individualmente o collettivamente, abbiano subito un pregiudizio, in particolare un’offesa alla propria integrità fisica o mentale, una sofferenza morale, una perdita materiale, un attentato grave ai propri diritti fondamentali, in ragione di atti o di omissioni che abbiano infranto la legge penale.

L’art. 1 della decisione quadro 2001/220/GAI, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale considera vittima «la persona fisica che abbia subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro».

L’art. 2 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 attribuisce la qualifica di vittima sia alla «persona fisica che abbia subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», sia il «familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

Come appare evidente, è davvero lontana la prospettiva di inserire nella stessa frase la parola «persona offesa» e «Stato» o «vittima» e «Agenzia delle Entrate» o «Ministero della Difesa» (come si è visto, il recente intervento legislativo ha tenuto conto di queste indicazioni nel fornire la definizione di «vittima»: v. nota 16). Ai fini di questa analisi non è necessario andare oltre questi cenni. Per approfondimenti si

Non sempre però è possibile assicurare le garanzie di partecipazione a chi, *in concreto*, potrebbe aver subito una lesione dei propri diritti. Alcune operazioni esegetiche, pur animate dalle migliori intenzioni, potrebbero non essere opportune.

Si può affermare che il delitto di calunnia è posto a presidio non solo della retta amministrazione della giustizia, ma anche del «diritto all'onore e alla libertà del soggetto privato falsamente accusato», come sostiene la giurisprudenza⁶⁵. L'incolpazione o la simulazione di tracce d'un reato a carico di «taluno che l'autore sa essere innocente» è la condotta del delitto - un elemento strutturale dell'illecito: non sussiste reato in assenza di un calunniato. È dunque ragionevole ritenere che il delitto, oltre a tutelare l'amministrazione della giustizia, garantisca anche il diritto all'onore e alla libertà dell'individuo. Questa interpretazione non comporta alcuna forzatura ermeneutica e garantisce alla persona falsamente incolpata di partecipare al procedimento nel quale si discorre della responsabilità dell'accusato di calunnia.

Non sempre però è possibile assicurare questo diritto alla persona che ha subito un pregiudizio in ragione del reato.

I delitti di falsa testimonianza o di falsa perizia non implicano necessariamente la lesione all'onore e alla libertà di qualcuno; una persona che, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria affermasse il falso, negasse il vero o tacesse in tutto o in parte, ben potrebbe commettere il delitto previsto dall'art. 372 c.p. senza ledere onore o reputazione di alcuno. Non convince, allora, l'orientamento giurisprudenziale - peraltro minoritario - secondo il

rinvia ad ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in, *Lo statuto europeo della vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, a cura di Luparia, Padova, 2015, 5 ss.; BELLUTA, *Quale ruolo per la vittima nel processo penale italiano?*, in Id., *il processo penale ai tempi della vittima*, Torino, 2019, 235 ss.; CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1801; CESARI, *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta costruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, 463; LORUSSO, *Le conseguenze del reato. verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 2013, 881; MONTAGNA, *Obblighi convenzionali, tutela della vittima e completezza delle indagini*, in *questa Rivista*, 2018, n. 3; PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in Bargis, Belluta, *Vittime di reato e sistema penale. Alla ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, 127 ss; TAVASSI, *Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, n. 3, 108.

⁶⁵ Così Cass. Sez. III, 19 luglio 2017, n. 41562, Rv. 270822; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2010, n. 21789, Rv. 247116; Cass. Sez. VI, 21 febbraio 2007, n. 10535, in *Cass. pen.*, 2007, 4169; Cass., Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 3441 *Guid. dir.* 2007, f. 9, 86; Cass., Sez. VI, 11 novembre 1998 n. 3507, in *Cass. pen.* 2000, 40.

quale nei delitti contro l'amministrazione della giustizia «deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta»⁶⁶. Come le massime espressioni di questo orientamento mostrano⁶⁷, la lesione della sfera giuridica altrui è solo un'eventualità, non un necessario accadimento in assenza del quale il delitto non si configura. È dunque vero che il delitto di falsa testimonianza o di falsa perizia tutela sempre «la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità»; non è vero invece che tutela «quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie *astratta*». Si tratterà dunque di reati monoffensivi⁶⁸ e nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 372 e 373 c.p.⁶⁹, così come per ogni altro reato che non implica sempre e comunque la lesione della sfera giuridica di un soggetto, come l'art. 367 c.p.⁷⁰, non sarà possibile qualificare alcuno come persona offesa.

L'idea di configurare questi illeciti come reati «eventualmente plurioffensivi»⁷¹, che si potrebbe tentare di formulare per assicurare il diritto di partecipazione

⁶⁶ Cass., Sez. VI, 26 marzo 1999, n.1096, in *Cass. pen.*, 2000, 1958 in tema di falsa perizia.

⁶⁷ «La falsa perizia *può*, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, *potendo* arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, *quale circostanza aggravante specifica*, un aumento modulato della pena "se dal fatto deriva una condanna"» (Cass., Sez. VI, 26 marzo 1999, n.1096, cit.).

⁶⁸ Cass. sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 20535, Rv. 272952; Cass., Sez. VI, 20 dicembre 2017, n. 3358, in *Foro it.* 2018, II, 604; Cass., sez. VI, 22 novembre 2012, n. 9085, in *Cass. pen.*, 2014, 624; Cass. Sez. VI, 5 aprile 2011, n. 15200, in *Cass. pen.*, 2012, 2192. Minoritario è l'orientamento secondo cui il delitto, oltre a tutelare l'amministrazione della giustizia, tutelerebbe «anche l'interesse del privato leso dalla falsa testimonianza»

(Cass., Sez. VI, 9 giugno 1997, n. 2285 Rv. 208618).

⁶⁹ Negano la possibilità di qualificare come persona offesa colui il quale subisce un danno dal reato di falsa perizia Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2018, n. 5240, Rv. 272130; Cass., Sez. VI, 11 giugno 2015, n. 38307, in *Guid. dir.*, 2016, f. 4, p. 84; Cass., sez. VI, 16 aprile 2015, n. 17375, Rv. 263253; Cass., sez. VI, 20 marzo 2013, n. 13065, Rv. 256148.

⁷⁰ Cass. Sez. VI, 30 gennaio 2008, n. 11046, in *Cass. pen.*, 2009, 2460.

⁷¹ Per evitare equivoci, è opportuno segnalare che l'espressione è talora utilizzata per descrivere qualcosa di diverso. Alcuni autori si servono dell'espressione «reati eventualmente plurioffensivi» per descrivere illeciti la cui previsione è giustificata dalla volontà legislativa di tutelare un bene giuridico in via principale, necessariamente compreso dalla commissione del reato, e uno o più beni giuridici lesi solo con determinate condotte o in ragione di plurimi eventi (comunque previsti dalla fattispecie astratta). Secondo MANTOVANI, *Diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la persona*, Padova, 2013, 354, per esempio, tale sarebbe il delitto di atti persecutori che lederebbe sempre la libertà morale (nei suoi di-

al procedimento ai soggetti *in concreto* lesi nella propria sfera giuridica dai reati, lascia decisamente perplessi.

È evidente che talvolta si potrebbe meglio garantire, per così dire, la giustizia del caso singolo. Potrebbe capitare che un pubblico ministero, per via di una superficiale lettura degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini, chieda l'archiviazione di un procedimento per falsa testimonianza: in tale evenienza il riconoscimento del diritto di presentare l'opposizione alla persona oggetto delle false dichiarazioni potrebbe evitare l'ingiusto epilogo processuale che si avrebbe qualora ci si imbattesse in un giudice zelante quanto il collega.

Ma non è sulle fondamenta dei casi concreti che si può edificare un sistema processuale. Se si accettasse la teoria dei reati «eventualmente plurioffensivi» si appresterebbe un durissimo colpo al principio di legalità. Moltissimi reati, intesi come accadimenti del mondo reale qualificabili come illecito penale (non come fattispecie astratte), possono in concreto ledere beni giuridici diversi da quelli che legittimano la previsione della fattispecie incriminatrice. Se si avesse molto tempo e un po' di fantasia, forse, si riuscirebbe a fare un elenco di esempi finalizzato a dimostrare che tutti i reati sono «eventualmente plurioffensivi». Si pensi al caso di un procedimento instauratosi perché una persona, a capo di un corteo non autorizzato, ha bloccato alcune vie della città impedendo la circolazione di alcuni mezzi pubblici e costretto alcuni passeggeri di un autobus di linea a scendere dal veicolo per proseguire a piedi⁷². Con questa condotta questa persona potrebbe aver leso – a seconda delle destinazioni dei passeggeri – il diritto allo studio, al lavoro, alla salute, alla vita sessuale di molti. Tutti diritti tutelati dalla costituzione. Ma non per questo il delitto di interruzione di pubblico servizio diviene «plurioffensivo» e tutte i soggetti che «subiscono delle conseguenze» in ragione del reato diventano «persone offese»⁷³.

versi aspetti di tranquillità psichica e libertà di autodeterminazione) e, solo eventualmente, l'incolumità individuale, la vita e la salute della vittima.

⁷² È la fattispecie concreta trattata da Cass., Sez. VI, 23 marzo 2022, n. 22783.

⁷³ Fondatamente la Corte di cassazione afferma che nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 c.p.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della p.a. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal p.m. (Cass., Sez. VI, 2 marzo 2017, n.17590, Rv. 269837; Cass., Sez. VI, 23 settembre 2011, n. 39238, Rv. 251046; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2011, n. 3412, Rv. 249449).

Una figura il cui volto compare solo dopo l'esame del caso concreto già esiste nel processo penale: è il «soggetto al quale il reato ha recato danno», a cui l'art. 74 c.p.p. ha attribuito la legittimazione a costituirsi parte civile. L'espressione usata dal legislatore per tratteggiarne i contorni consente agli operatori giuridici un amplissimo spazio di manovra (del quale talora si abusa⁷⁴).

Se si ritengono inadeguate le garanzie di partecipazione che il codice assicura nella fase delle indagini alle persone i cui diritti, in ragione della verifica dell'illecito, sono stati violati, si dovrebbe suggerire l'abolizione della figura della persona offesa, con ingresso anticipato del danneggiato. Non si dovrebbe svuotare il concetto per assegnare all'interprete-applicatore il compito di riempirlo.

L'interprete ha un ruolo importantissimo nell'individuazione dei beni giuridici. Quando la formulazione della norma incriminatrice lo consente, può operare per sostenere che l'art. 368 c.p. tutela anche l'onore e la reputazione del calunniato, e non solo l'amministrazione della giustizia. Potrebbe anche affermare che il delitto di truffa non è posto a presidio del solo patrimonio del danneggiato, ma anche della «libertà del consenso, intesa come autonoma determinazione alla volizione negoziale»⁷⁵, concludendo quindi che persona

⁷⁴ Si pensi all'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la legittimazione alla costituzione di parte civile non solo alla persona che era stata vittima di una violenza sessuale, ma anche al comune nel cui territorio il delitto era stato commesso in quanto l'ente era «finanziatore e diretto erogatore di servizi specificamente rivolti alle vittime di violenza sessuale, e statutariamente e concretamente impegnato contro la violenza alle donne» (Cass., Sez. III, 27 giugno 2017, n. 45963, Rv. 271796; Cass., sez. III, 9 giugno 2011, n. 29905, in *Cass. pen.*, 2012, 3828; Cass., Sez. III, 19 giugno 2008, in *Cass. pen.* 2010, 1541, con nota di TRIPODI, *L'ente pubblico locale parte civile "allargata": è tempo di ripensamenti?*). Per lo stesso reato è stata persino riconosciuta la legittimazione al Sindacato italiano unitario lavoratori polizia, che avrebbe subito «un danno diretto e immediato, concretizzatosi nella lesione del prestigio e della credibilità dello stesso, derivante dalla vanificazione del perseguimento e realizzazione dei fini istituzionali propri di tale organismo collettivo, quali la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori» (Cass., Sez. III, 7 febbraio 2008, in *Cass. pen.*, 2009, 1600, con nota di SCARCELLA, *Violenza sessuale sul luogo di lavoro e legittimazione iure proprio del sindacato dell'iscritto a costituirsi parte civile*. Sul tema ci si permette di rinviare a PASTA, *Accessoria nel giudizio principale, inerme in quello cautelare: la parte civile nel processo penale*, in *questa Rivista*, 2015, n.1.

⁷⁵ L'espressione è tratta da Cass., Sez. IV, 20 aprile 1983, n. 9176, Rv. 160996; a questa interpretazione aderiscono Cass., Sez. I, 27 settembre 2013, n. 42890, Rv. 257296; Cass., Sez. II, 23 gennaio 2001, n. 10792, in *Cass. pen.* 2002, 611. Sarebbe oggetto di tutela il solo patrimonio secondo Cass., Sez. II, 12 novembre 2010, n. 44929, Rv. 248684; Cass., Sez. III, 13 luglio 1993, in *Cass. pen.*, 1995, 953. Sul tema v. DEMURO, *La sequenza causale nella truffa*, Torino, 2022, 111 ss.

offesa non è il solo titolare del bene patrimonio, ma anche l'indotto in errore - soggetto sempre e comunque presente.

Non può manipolare il concetto di persona offesa congegnando una definizione che rimanda alla contingenza. Criteri quale quello imperniato sulla «*entrata in contatto* con il comportamento delittuoso»⁷⁶ non sono utilizzabili. Nonostante abbiano l'apparente pregio di consentire di adattare il diritto alle più concrete esigenze che si possono presentare nella realtà, si risolvono - proprio per questo - nella negazione delle ragioni del diritto.

Il principio di legalità è messo sempre più a dura prova dalle improvide scelte legislative degli ultimi decenni⁷⁷. Meglio evitare di servirsi di formule vaghe che lasciano un eccessivo spazio di discrezionalità agli operatori⁷⁸, per l'attribuzione della qualifica di persona offesa, che deve essere possibile già in astratto, prima del - e prescindere dal - singolo procedimento, esclusivamente interpretando la fattispecie incriminatrice.

⁷⁶ GIARDA, *La persona offesa*, cit., 23 (v. par. 4).

⁷⁷ Sia consentito il rinvio a PASTA, *La dichiarazione di colpevolezza*, cit., 644 ss.

⁷⁸ La definizione di «vittima» contenuta nella c.d. riforma Cartabia (v. nota 16) non è evidentemente sovrapponibile a quella di persona offesa. La scelta del legislatore di introdurre questa nuova figura non pare felice. Da una parte l'eccessiva vaghezza che caratterizza la definizione (l'aver «subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale»), induce a ipotizzare che si verificheranno incertezze applicative in un non trascurabile numero di casi (v. nota 74). Dall'altra, e prima ancora, è la stessa scelta di introdurre in processo penale già troppo popolato una terza figura di antagonista privato dell'accusato ad essere discutibile. Se gli obiettivi della riforma erano linearità e semplificazione, il passo non sembra diretto nella giusta direzione.